



Giglio delle dune" sez. di Salve - Lecce  
Cod Fiscale 90025360752

LEGAMBIENTE  
CIRCOLO IL GIGLIO DELLE DUNE  
Via Gen. Dalla Chiesa sn - 73050 SALVE (LE)  
www.salveweb.it/legambiente/index.htm  
www.legambiente.it



LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI  
SEZIONE PROVINCIALE DI LECCE  
Via Alpestre 4 - 73042 CASARANO (LE)  
info@legatumorilecce.org  
legatumorilecce@csimail.eu



ITALIA NOSTRA ONLUS  
SEZIONE SUD SALENTO  
via Gaetano Vinci 7 - 73052 PARABITA (LE)  
sudsalento@italianostra.org  
www.italianostra.org

Casarano-Parabita-Salve, 4 aprile 2023

- Presidente della Provincia di Lecce  
protocollo@cert.provincia.le.it
- Dirigente Settore Ambiente della Provincia di Lecce  
ambiente@cert.provincia.le.it
- Presidente della Giunta della Regione Puglia  
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
- Assessore all'Ambiente della Regione Puglia  
assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
- Assessore alla Sanità della Regione Puglia  
segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it
- Sindaco Comune di Presicce-Acquarica  
protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it
- Sindaco Comune di Salve  
comunedisalve@pec.rupar.puglia.it
- Sindaco Comune di Morciano di Leuca  
comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it
- Sindaco del Comune di Patù  
comune.patu.le@pec.rupar.puglia.it
- Sindaco del Comune di Alessano  
comune.alessano.le@pec.rupar.puglia.it
- ARPA Puglia Agenzia Regionale per la  
Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Dipartimento Ambientale Provinciale - DAP Lecce  
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- ASL Lecce SPESAL Area Sud - Servizio di  
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro  
spesalsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
- ASL Lecce SISP Area Sud - Servizio  
Igiene e Sanità Pubblica  
sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

OGGETTO: Ulteriori osservazioni e richieste (ai sensi del Testo Unico Ambientale - D.Lgs n.152/2006 e successive modifiche) relative al rinnovo e ampliamento dell'A.I.A. richiesta da ECOLIO 2 srl, all'impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Presicce-Acquarica - Loc. Spiggiano-Lo Canale.

Le scriventi Associazioni, facendo seguito al proprio atto inviato con PEC in data 22 gennaio 2023 (di seguito allegato in copia) relativo all'oggetto ed i cui contenuti si ribadiscono in questa sede, con la presente inoltrano alle SS.LL. in indirizzo ulteriori osservazioni perché siano prese in considerazione in sede di Conferenza dei Servizi indetta per il 05 aprile 2023.

Nella premessa delle relazioni tecniche presentate per la procedura di aggiornamento e rinnovo dell'A.I.A. relativa alla piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti liquidi in Loc. "Spiggiano-Lo Canale" del Comune di Presicce-Acquarica la Società Ecolio 2 afferma di aver conseguito ed operato in base all'A.I.A. n. 117 del 18/05/2011 della Regione Puglia *"già dotata di un piano di monitoraggio e controllo"* (pag. 3 del Piano di monitoraggio e controllo – Allegato Eldes 12) ritenendo che si tratti di *"Riesame di rinnovo e a seguito delle modifiche non sostanziali proposte"* e che *"con il presente si intende aggiornare il piano di monitoraggio e controllo, già implementato dall'Azienda"*.

L'intera documentazione prodotta dalla società proponente muove dunque dall'asserito corretto funzionamento dell'impianto, ritenuto regolarmente autorizzato, prospettando alcune variazioni per rispondere ad alcune criticità rilevate da ARPA.

Nella relazione in cui si descrive l'attività oggetto di A.I.A. va rilevato che non vi è alcun cenno alle gravissime anomalie funzionali e sostanziali che la Procura della Repubblica di Lecce, a conclusione del procedimento delle indagini preliminari con la richiesta di rinvio a giudizio, ha contestato al rappresentante legale dell'azienda la macroscopica illegittimità dell'A.I.A. del 2011 non essendo stata correttamente autorizzata la variante al progetto originario, nonché lo smaltimento abusivo di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non, procedimento che è noto alla Provincia di Lecce.

La sola notizia di tali contestazioni, indipendentemente dalla valutazione in sede giudiziaria, costituisce un presupposto fondamentale rispetto alla valutazione della documentazione prodotta per il rilascio dell'A.I.A.; infatti la sola notizia che possano essere stati smaltiti rifiuti per migliaia di tonnellate, non adeguatamente caratterizzati o qualificati, presuppone quantomeno la necessità di un dettagliato accertamento dello stato dell'area, dello stabilimento e dell'installazione.

E' opportuno evidenziare che la procedura A.I.A. prevede espressamente, all'Art. 5, C. 1 - Lett. V bis del T.U.A. (Testo Unico Ambientale - D.Lgs. N.152/2006), che la relazione di riferimento fornisca informazioni che riguardano almeno l'uso attuale e - se possibile - gli usi passati del sito, con misurazioni sul suolo e nelle acque sotterranee, tenendo conto di una possibilità di contaminazione da sostanze pericolose, usate, prodotte e rilasciate dall'installazione stessa. Tanto, anche in relazione alle previsioni dell'Art. 29 sexies - Commi 3 bis e 9 quinquies del TUA, con necessità di valutazione prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Pertanto l'ARPA, nelle sue osservazioni alla relazione della Società Ecolio 2, ha evidenziato in termini generali come *"le verifiche documentali effettuate sono basate sul l'atto autorizzatorio principale N. 117/2011"*: in particolare, con riferimento alla ispezione ambientale straordinaria 19/02/2019 - punto 4.3.2. e rilievi NN. 30 e 31 (pag. 51), ha evidenziato che non è stata effettuata la ricerca di tutte le sostanze (ad eccezione di cadmio, mercurio, cianuri e idrocarburi totali) per le quali esiste il divieto di scarico sul suolo, previsto dall'Allegato 5 - Parte III, Punto 2.1, peraltro richiamato in A.I.A., e come il parametro per il mercurio non abbia rispettato il limite di scarico sul suolo.

Pertanto, a parere delle scriventi Associazioni, l'aggiornamento dell'A.I.A. non può essere rilasciato senza un rigoroso accertamento della presenza di tutti gli inquinanti che abbiano potuto contaminare suolo, sottosuolo e acque sotterranee, fattore che costituisce il necessario presupposto senza il quale non può ritenersi adeguata la relazione sul prospettato funzionamento dell'impianto. A supporto di tale argomento va inoltre evidenziato che, con Ordinanza n. 44 del 16/06/2005 emessa dall'Acquedotto Pugliese, nel raggio di 500 m dall'impianto di depurazione dell'AQP ubicato al lato dell'impianto ECOLIO 2, è fatto divieto all'emungimento delle acque di falda per qualsiasi utilizzo.

Un ulteriore ed importante aspetto che va posto in evidenza è quello attinente l'irrinunciabile necessità di un rigoroso approfondimento sullo stato di salute delle popolazioni che abitano i comuni dell'area del Sud Salento e delle matrici ambientali di quel territorio, ciò anche alla luce dei preoccupanti dati epidemiologici recentemente pubblicati dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale relativo all'incidenza dei tumori nel quinquennio 2013 /2017. Questi dati hanno messo in evidenza la grave e preoccupante emergenza sanitaria esistente nei Distretti del Capo di Leuca e di Gallipoli in cui ricadono i comuni cointeressati dall'impianto in oggetto.

**Non risultando, dunque, agli atti un'adeguata prospettazione e valutazione in concreto di tutti i fatti antecedenti alla richiesta di rinnovo ed ampliamento dell'A.I.A. le scriventi Associazioni**

**CHIEDONO**

**che la Conferenza dei Servizi in corso per il riesame rinnovo dell'A.I.A. all'impianto Ecolio 2 si chiuda con un rigetto della richiesta avanzata dall'azienda, e ciò a salvaguardia dell'ambiente e della salute degli attuali e futuri cittadini dei Comuni del Capo di Leuca.**

per Legambiente  
*Circolo "Il Giglio delle dune"*

Il Presidente  
*Nicola Passaseo*



per la LILT  
*Lecce*

Il Presidente  
*Carmine Cerullo*



per Italia Nostra  
*Sezione Sud Salento*

Il Presidente  
*Mario Fiorella*





Giglio delle dune" sez. di Salve - Lecce  
Cod Fiscale 90025960752

LEGAMBIENTE  
CIRCOLO IL GIGLIO DELLE DUNE  
Via Gen. Dalla Chiesa sn - 73050 SALVE (LE)  
www.salveweb.it/legambiente/index.htm  
www.legambiente.it



LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI  
SEZIONE PROVINCIALE DI LECCE  
Via Alpestre 4 - 73042 CASARANO (LE)  
info@legatumorilecce.org  
legatumorilecce@csimail.eu



ITALIA NOSTRA ONLUS  
SEZIONE SUD SALENTO  
via Gaetano Vinci 7 - 73052 PARABITA (LE)  
sudsalento@italianostra.org  
www.italianostra.org

Casarano-Parabita-Salve, 22 gennaio 2023

- Presidente della Provincia di Lecce  
protocollo@cert.provincia.le.it
- Dirigente Settore Ambiente della Provincia di Lecce  
ambiente@cert.provincia.le.it
- Presidente della Giunta della Regione Puglia  
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
- Assessore all'Ambiente della Regione Puglia  
assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
- Assessore alla Sanità della Regione Puglia  
segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it
- Sindaco Comune di Presicce-Acquarica  
protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it
- Sindaco Comune di Salve  
comunedisalve@pec.rupar.puglia.it
- Sindaco Comune di Morciano di Leuca  
comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it
- Sindaco del Comune di Patù  
comune.patu.le@pec.rupar.puglia.it
- Sindaco del Comune di Alessano  
comune.alessano.le@pec.rupar.puglia.it
- ARPA Puglia Agenzia Regionale per la  
Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Dipartimento Ambientale Provinciale - DAP Lecce  
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- ASL Lecce SPESAL Area Sud - Servizio di  
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro  
spesalsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
- ASL Lecce SISP Area Sud - Servizio  
Igiene e Sanità Pubblica  
sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

OGGETTO: Comunicazioni e richieste (ai sensi del Testo Unico Ambientale - D.Lgs n.152 del 2006 - e successive modifiche) relative al rilascio dell'A.I.A. richiesta da ECOLIO 2 srl, all'impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Presicce-Acquarica - Loc. Spiggiano.

Le scriventi Associazioni, presenti e operanti nel territorio della provincia di Lecce in relazione alle tematiche concernenti la corretta gestione del territorio e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica e seguono da tempo con particolare apprensione la questione dell'impianto "Ecolio2" per le problematiche ambientali ad esso correlate e per gli effetti sanitari che i danni arrecati alle matrici ambientali stanno provocando da diversi anni alle popolazioni residenti, in considerazione del fatto che nell'impianto sono stati trattati rifiuti liquidi speciali pericolosi - provenienti anche da altre regioni - diversi da quelli per cui detto impianto era nato.

#### PREMESSO

- che, con Determina n. 117 del 18.05.2011 del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, la Regione Puglia ha rilasciato alla Società Ecolio2 l'Autorizzazione Integrata Ambientale con prescrizioni, cui è seguito, con D.D. n. 221 del 09.09.2013, il parere favorevole di V.I.A.;
- che, con nota del 22.03.2019, la società Ecolio2 ha chiesto alla Provincia di Lecce il riesame/rinnovo dell'A.I.A., al cui procedimento - tuttora in corso - stanno partecipando le scriventi Associazioni presentando osservazioni e richieste;
- che, nel gennaio 2020, in considerazione delle problematiche ambientali e sanitarie causate dall'impianto Ecolio2, le scriventi Associazioni hanno organizzato a Presicce un apposito convegno, cui sono intervenuti qualificati esperti in ambito giuridico e ambientale, e a Salve una grande manifestazione cui hanno preso parte oltre 3000 cittadini, numerose associazioni e i rappresentanti di vari Comuni del Capo di Leuca;
- che, a seguito di accertamenti richiesti tra gennaio e febbraio 2020 dalla Provincia di Lecce, in ottemperanza alle prescrizioni impartite nel procedimento V.I.A. di cui alla D.D. della Regione Puglia n.221 del 2013 e delle verifiche richieste dalla Procura della Repubblica con nota ufficiale prot. 17809 del 27/05/2020, il Settore Ambiente della Provincia di Lecce ha riscontrato che l'impianto in questione era stato oggetto di trasformazioni senza la preventiva acquisizione di tutti i pareri necessari, tra cui quello del Comune di Presicce relativo alla compatibilità urbanistica dell'impianto, viziando così la legittimità di tutti gli atti amministrativi successivi tra i quali l'A.I.A. del 2011 e la VIA del 2013;
- che, su richiesta dalla Provincia di Lecce, il Dirigente del IV Settore del Comune di Presicce-Acquarica, con nota prot. 17778 del 2/12/ 2020, ha trasmesso parere negativo sulla compatibilità urbanistica dell'impianto e, con nota prot. 5702 del 6/4/2021, è stata trasmessa la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 5/3/2021, nella quale si è pronunciato negativamente sullo svolgimento dell'attività dell'impianto in questione in quanto nocivo per l'ambiente e pericoloso per la salute pubblica;
- che avverso tale richiesta della Provincia, la società Ecolio 2 ha presentato ricorso al TAR Lecce (con R.G. n.1216/2022) il quale, con ordinanza n. 679 del 27/04/2022, ha specificato che il luogo deputato per la valutazione della compatibilità urbanistica dell'impianto è la Conferenza dei Servizi per il riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs.n.152/2006;
- che, contro la suddetta ordinanza, la Provincia di Lecce ha presentato appello al Consiglio di Stato;



- che, durante il Riesame per il rinnovo dell'A.I.A., le scriventi Associazioni hanno evidenziato altre criticità relative alla sicurezza dell'impianto, che vanno dalla sua ubicazione, troppo vicina ai centri abitati limitrofi (sebbene gli effetti dell'inquinamento prodotto ricadano anche su quasi tutti i Comuni del basso Salento), all'assenza di uno studio sulle condizioni climatologiche locali e alla mancanza di una corretta relazione idrogeologica per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, carenze relative ai sistemi di convogliamento delle emissioni e ai sistemi di monitoraggio, necessità di un'indagine ambientale preliminare; necessità di una valutazione dell'impatto sanitario;
- che, l'impianto Ecolio 2 presenta gravi difformità rispetto al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali vigente (BURP n. 16 del 26/01/2010, pag. 2448 e BURP n. 83 del 16/06/2015, pag. 23819), soprattutto in relazione alla modalità di presentazione della domanda di autorizzazione che obbliga a indicare ogni singolo codice CER con relative quantità da smaltire, la cui disapplicazione comporterebbe "la non validità di ogni atto connesso che si dovesse adottare" e, in relazione al principio di autosufficienza impiantistica nello smaltimento dei rifiuti secondo cui il luogo di smaltimento deve essere prossimo a quello di produzione.
- che le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA, rilasciato dalla Regione Puglia con il D.D. 221/2013 riferite a tutto l'impianto esistente (come precisato dalla Regione nella nota inviata ai Comuni di Salve e Morciano di Leuca il 317/01/2020 - Prot. 1023) andavano comunque ottemperate indipendentemente dalle modifiche proposte nel progetto per il rilascio della nuova A.I.A.;

#### RILEVATO

- che, l'impianto Ecolio 2, destinato in origine al trattamento delle acque di vegetazione e poi dei reflui fognari, è passato, con la concessione dell'AIA del 2011, al trattamento di un'ampia categoria di rifiuti liquidi, speciali e pericolosi, tra cui scarti di raffinerie provenienti dalla Basilicata, senza che la modifica fosse considerata sostanziale, e richiedesse, pertanto, la presentazione e approvazione di una variante; che tale modifica è stata fatta senza un'adeguata procedura di VIA che vedesse il coinvolgimento delle Amministrazioni dei comuni finitimi a Presicce, delle Associazioni e dei cittadini;
- che, la stessa Procura della Repubblica di Lecce ha messo in discussione la legittimità dell'AIA rilasciata ad Ecolio2 dalla Regione Puglia nel 2011 perché basata *"sulla falsa prospettazione dell'esistente di condizioni, presentazioni e attivazione degli adempimenti previsti ai sensi del D.L. n 59/2005" .... "ottenendo cioè il titolo autorizzativo all'esercizio di attività di trattamento di rifiuti pericolosi e non, in assenza della preventiva approvazione del progetto di variante"*;
- che, l'Elenco dei Codici CER trattati nell'impianto Ecolio2 è andato progressivamente allungandosi e che, in conseguenza del fatto che la V.I.A. rilasciata dalla Regione Puglia nel 2013, indicava numerose prescrizioni (affidando alla stessa ditta le verifiche ambientali), le attività svolte nell'impianto si sono rivelate fortemente inquinanti, come è emerso dal Rapporto di ARPA-Puglia del 19 febbraio 2019;
- che, il rapporto di ARPA Puglia su Ecolio2, depositato il 19/02/2019, ha rilevato una serie di anomalie e gravissime inadempienze normative nell'impianto e nel suo funzionamento, la forte presenza di emissioni inquinanti nell'aria, nella terra e nell'acqua, superiori in molti casi ai livelli tollerabili, ravvisando per alcune di esse estremi penali, poi notificati all'autorità giudiziaria;

- che, alla luce dei dati emersi dal rapporto di ARPA Puglia i Comuni interessati e le scriventi Associazioni, hanno presentato esposti alla Procura della Repubblica di Lecce, la quale ha avviato un'inchiesta sull'impianto Ecolio 2 che ha portato al sequestro preventivo dello stesso il 25 novembre 2020 e, al termine delle indagini, l'11/07/2021, all'individuazione di 15 indagati per gestione illecita di rifiuti, ora in attesa di rinvio a giudizio;
- che, alla luce delle rilevazioni documentate da ARPA Puglia nella relazione del febbraio 2019, risulta necessario accertare se nel suolo e nella falda vi siano ancora concentrazioni di emissioni superiori ai livelli consentiti che rendano necessario un intervento di bonifica;
- che, restano altresì da verificare presunte difformità catastali e la non conformità fra il progetto presentato per il rilascio della nuova A.I.A. e lo stato reale dell'impianto, che in questi anni è andato vistosamente espandendosi, senza che risultino agli atti – per quanto di ns. conoscenza – le certificazioni complete delle autorizzazioni;

#### CONSIDERATO

- che, a causa dell'attività svolta in questi anni dall'impianto Ecolio2, le popolazioni residenti nei comuni vicini a tale impianto sono state esposte a gravi disagi e a rischi sanitari per l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, stante il rilascio di polveri sottili di ammoniaca, di acido solfidrico, di composti organici volatili e di metalli pesanti (cadmio, nichel, zinco), nonché diossine e mercurio, che spesso hanno superato i limiti consentiti;
- che, è ormai di dominio pubblico come la qualità di vita degli organismi viventi (piante, animali, esseri umani) dipenda dalle caratteristiche quali/quantitative delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo) ed è di evidenza scientifica assoluta la stretta correlazione tra la salute umana e la salute dell'ambiente;
- che, in tema di prevenzione sanitaria, l'OMS ricorda che sono prioritari i *principi di precauzione* e di *sostenibilità ambientale*, pena l'esposizione precoce, protratta e continua delle popolazioni a pericolose sorgenti inquinanti e a fattori di rischio di ben note patologie, con grave danno per tutti coloro che vi si trovano esposti e - in particolare - per soggetti in fase di sviluppo sensibile (bambini, donne in gravidanza, adolescenti e soggetti con particolari patologie). Ne consegue che, qualsiasi pressione ambientale, specie quella determinata da certi insediamenti industriali, va inquadrata e valutata, ai fini autorizzativi, entro un'analisi composita, che metta in primo piano lo stato di salute complessivo del territorio e della popolazione, attingendo a indicatori epidemiologici quali mortalità e incidenza di malattia, specie per quelle che sono maggiormente correlate con l'inquinamento delle matrici ambientali;
- che, a tal proposito alleghiamo alla presente sia i preoccupanti dati epidemiologici sullo stato di salute della popolazione locale (fonte ISTAT – elaborati da LILT Lecce, facenti parte dell'esposto presentato da LILT alla Procura), sia i risultati del Progetto GENEIO curato dalla LILT – Lecce sulla matrice “suolo” condotta nel basso Salento (Progetto consultabile sul sito della LILT Lecce). E' questo un ulteriore motivo di preoccupazione, avendo esso evidenziato una concentrazione di inquinanti a forte potenzialità cancerogena (arsenico, berillio e vanadio) nelle aree rurali dei Comuni vicini all'impianto Ecolio2, concentrazione che rasenta soglie tipiche delle aree industriali, come quelle limitrofe alla centrale di Cerano (Brindisi) e all'ILVA (Taranto);

- che, i titolari dell'impianto Ecolio2 non hanno rispettato in modo reiterato le prescrizioni contenute nell'A.I.A. del 2011, come si evince dai richiami fatti dalla Regione, negli anni successivi, a riguardo, e che gli stessi titolari sono risultati indagati per danni arrecati all'ambiente per attività svolte nel settore del trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e nocivi; che non hanno saputo garantire i livelli di sicurezza del nuovo impianto, considerati i gravissimi danni ambientali prodotti dal suo funzionamento e ben illustrati nella relazione di ARPA PUGLIA del 2019 e successive;
- che, anche le ultime osservazioni di ARPA Puglia, trasmesse in data 13/12/2022 ai partecipanti alla Conferenza dei Servizi, non lasciano dubbi sull'incompletezza degli adeguamenti recepiti dalla ditta Ecolio2, insufficienti a scongiurare rischi per l'ambiente e la salute.;
- che la Det. della Regione Puglia n. 17 del 18 maggio 2011, con cui è stata rilasciata l'A.I.A. all'impianto Ecolio2 e con cui si autorizzava lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, risulterebbe "*macroscopicamente illegittima*" come riportato dal G.I.P. del Tribunale di Lecce;
- che, al momento risulta pendente al Consiglio di Stato il ricorso presentato dalla Provincia di Lecce contro la sentenza del TAR di Lecce circa la compatibilità urbanistica dell'impianto in questione con l'attuale destinazione d'uso dell'area su cui esso insiste;

#### RITENENDO

- non condivisibile l'intervenuto parere positivo - sia pure condizionato - espresso dalla ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione (acquisito dalla Provincia di Lecce al prot. n. 0032660 del 29/08/2022), per mancato approfondimento istruttorio (insufficienza, carenza e approssimazione) ed erroneo uso della discrezionalità tecnica, in quanto lo stesso ha eluso le problematiche connesse alla valutazione della situazione epidemiologica e di salute pubblica sul territorio interessato le cui evidenze - peraltro - giustificherebbero di procedere ad una valutazione di incidenza sanitaria;
- necessario sottolineare come il territorio del Sud Salento registri una delle maggiori criticità in termini di incidenza di mortalità per patologie oncologiche, e che i centri limitrofi a Presicce-Acquarica (Salve, Alessano, Patù, Morciano di Leuca, Castrignano del Capo ed altri) riscontrano un alto numero di patologie notoriamente correlate con l'inquinamento ambientale tra cui il tumore al polmone, al sistema emuntorio (rene, vescica e vie urinarie), tanto da rappresentare una vera emergenza;
- che la Salute e la Qualità di Vita delle persone e del territorio sono valori incommensurabili e, di fronte a malattie sopraggiunte e a inquinamenti diffusi e persistenti, qualsiasi azione risulta fuori tempo e pertanto, piuttosto di interventi *a posteriori* con abbattimento, bonifica dei luoghi contaminati e cura e assistenza delle persone che si ammalano, siano preferibili i principi di prevenzione e di precauzione, anche perché la scienza non ha ancora dimostrato l'esistenza di un livello/soglia "sicuro" al di sotto del quale non siano evidenziabili effetti dell'inquinamento sulla salute pubblica;
- che i Comuni del Capo di Leuca (Presicce-Acquarica, Salve, Morciano di Leuca, Patù e Alessano) hanno, più volte e in vario modo, espresso una forte contrarietà al funzionamento dell'impianto Ecolio2 in quanto minaccia per l'ambiente e per la salute dei cittadini esprimendo la loro contrarietà alla concessione dell'AIA anche nell'ultima riunione della Conferenza dei Servizi;



CHIEDONO


che la Conferenza dei Servizi in corso per il riesame/rinnovo dell'A.I.A. all'impianto Ecolio2 si chiuda con un NO deciso alla concessione dell'autorizzazione, ciò a salvaguardia dell'ambiente e della salute degli attuali e futuri cittadini dei Comuni del Capo di Leuca.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

per Legambiente  
*Circolo "Il Giglio delle dune"*  
Il Presidente  
Nicola Passaseo



per la LILT  
Lecce  
Il Presidente  
Carmine Cerullo



per Italia Nostra  
*Sezione Sud Salento*  
Il Presidente  
Mario Fiorella

